

AL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Petizione ai sensi dell'art. 63 Statuto Regionale

Ill.mo Signor Presidente del Consiglio regionale

I sottoscritti soci del Club alpino italiano



considerato che

- l'ambiente alpino è un ambiente splendido ma estremamente fragile;
- la frequentazione escursionistica della montagna nelle sue varie declinazioni (alpinismo, sci-alpinismo, trekking, ciclismo) è divenuta sempre più consistente al punto da essere un tassello fondamentale nell'offerta turistica (tanto che il codice del turismo del 2011 definisce i rifugi alpini ed attribuisce al Governo il compito di dare indicazioni al CAI nell'ottica di creare efficienti sinergie) ed importante volano dello sviluppo economico delle terre alte;
- la convivenza di pedoni e ciclisti e motociclisti su sentieri, mulattiere e tratturi è difficilmente praticabile, se non impossibile: le dimensioni ridotte di tali percorsi a fondo naturale non permettono l'utilizzo contemporaneo da parte delle due categorie di fruitori, con la conseguenza che laddove si permettesse la circolazione dei mezzi motorizzati a scopo ludico, ricreativo e sportivo sugli itinerari summenzionati, essi sarebbero abbandonati dai pedoni e dai ciclisti con il rischio di un gravissimo pregiudizio economico, posto che ultimi sono in numero di gran lunga maggiore rispetto ai motociclisti;
- la circolazione dei mezzi motorizzati sulle strade a fondo naturale impatta profondamente sull'ambiente naturale e sull'ecosistema e, se resa possibile, imporrebbe agli enti gestori di esse di attivarsi per posizionare la segnaletica e garantire idonee condizioni di sicurezza, con il rischio di responsabilità per danni laddove tali interventi manchino ed abbiano luogo sinistri;
- sotto il profilo giuridico il Codice della Strada non autorizza la circolazione delle moto sui sentieri. L'art. 2 di esso definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi del successivo art. 3, *sentiero o mulattiera o tratturo* è la strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La qualifica in termini di strada del sentiero non implica che i mezzi motorizzati possano circolare su di esso: per il Codice della Strada è strada anche l'autostrada dove è pacifico il divieto di circolazione ai pedoni; è strada anche l'itinerario ciclopedonale, espressamente destinato prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzato da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole;
- la disciplina della fruizione sportiva, ricreativa, culturale, ludica delle strade a fondo naturale, in quanto materia turistica è sicuramente riservata alla competenza legislativa regionale in quanto materia turistica.

* * * *

Alla luce di quanto illustrato, i sottoscritti presentano una petizione ai sensi dell'art. 63 Statuto Regione Piemonte chiedendo che il Consiglio Regionale Piemontese adotti adeguati provvedimenti legislativi volti a vietare la circolazione dei mezzi motorizzati di qualsivoglia tipo per fini ludici, ricreativi e sportivi sui sentieri, sulle mulattiere e sui tratturi in ogni periodo dell'anno.